



**2. Devo sostenere mensilmente una notevole spesa di € \_\_\_\_\_ -**

per (indicare motivo: mutuo casa, affitto, telefono, spese per viveri, luce, gas, dentista, ecc....) \_\_\_\_\_

**Verranno concesse, in caso di accoglimento della presente (come indicato dall'art. 202 bis del Codice della Strada):** per importi complessivi superiori a € 200,00 fino a € 2000,00 massimo 12 rate; superiori a € 2000,00 fino a € 5.000,00 € massimo 24 rate; superiori a € 5000,00 massimo 60 rate.  
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.

**Sono consapevole che, ai sensi dell'art 7 del D. Lgs n. 46/1999, in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate decado automaticamente dal beneficio della rateazione, il rimanente importo iscritto a ruolo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione è la somma dovuta a questa Amministrazione non può più essere rateizzata.**  
**Sono altresì consapevole che al pagamento della prima rata indicata sul piano di ammortamento dovranno essere contestualmente saldati tutti gli eventuali interessi di mora e gli oneri maturati fino alla rateazione, in quanto questi ultimi non sono dilazionabili.**

La presente istanza non verrà accolta se non sarà compilata in ogni sua parte.

Civitate al Piano, lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Allego alla presente:

- Fotocopia della cartella di pagamento
- Fotocopia carta d'identità;
- Fotocopia busta paga o dichiarazione annuale dei redditi, documentazione spese mutuo casa o affitto, stato di famiglia, ricevute fiscali di spese varie; altri documenti ritenuti importanti al fine di dimostrare la propria situazione di difficoltà, economica \_\_\_\_\_

Ai sensi del d. Lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali e sensibili concerne la loro raccolta e la loro conservazione fino alla conclusione del procedimento amministrativo. I dati non sono oggetto di comunicazione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma da esso dipende l'accoglimento dell'istanza.

## **Art. 202-bis.**

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

### **Rateazione delle sanzioni pecuniarie**

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera € 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.